N. R.G. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Salina	Presidente Relatore
dott.ssa Manuela Velotti	Consigliere
dott.ssa Silvia Romagnoli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in [redacted]

Parte_2 (C.F. *C.F._2*) con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in [redacted]

Parte_3 (C.F. *C.F._3*) con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in [redacted]

Diritto del Risparmio

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in [redacted]

APPELLANTI

contro

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*) con il patrocinio degli avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio [redacted].

APPELLATA

nonché contro

Controparte_3 [redacted], *CP_4* **(GIÀ** *CP_5* (C.F. *P.IVA_3*), con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted], sito in [redacted].

APPELLATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_4* in qualità di mutuataria debitrice principale, e *Parte_2*, *Parte_3* *Parte_1* e *[...]* *Controparte_1* in qualità di suoi fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto n. [redacted], emesso dal Tribunale di Parma in data 28.03.2017, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido tra loro ed in favore della mutuante *CP_2* *[...]* del complessivo importo di € 387.076,03, oltre accessori, a titolo di saldo del contratto di mutuo n. [redacted], stipulato in data 08.09.2009.

In particolare, gli ingiunti, quali motivi di opposizione, deducevano : 1) l'usurarietà dei tassi di interesse applicati al finanziamento oggetto di causa; 2) la nullità delle escusse fideiussioni omnibus per conformità delle clausole in esse contenute al sanzionato modello ABI.

Nel giudizio di cognizione ordinaria così instaurato, si costituiva *Controparte_2* e per essa la mandataria *CP_5* la quale, contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del provvedimento monitorio.
Nel corso del giudizio, interveniva la società *Controparte_6* e per essa *CP_5* in qualità di cessionaria del credito derivante dal suddetto contratto di mutuo.

La causa veniva, quindi, istruita a mezzo di c.t.u. econometrica e, all'esito, il Tribunale, con sentenza n. [redacted], resa in data 02.12.2020, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condannava gli opponenti a pagare, in favore di *Controparte_6* e per essa *CP_4* già *CP_5* la minor somma di euro 329.287,65, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, ponendo altresì a carico degli opponenti le spese di lite.

In particolare, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze dell'espletata c.t.u., accertava che, diversamente dal tasso degli interessi corrispettivi, quello moratorio risultava applicato in violazione delle c.d. soglie antiusura, e, conseguentemente, dal credito oggetto di ingiunzione detraeva la somma di € 57.788,38, pari alla differenza tra la somma richiesta dalla *CP_7* ingiungente a titolo di interessi di mora (€ 69.240,13) e quella legittimamente dovuta a tale titolo al tasso ex art. 1284 c.c. (€ 11.451,75).
Quanto alle fideiussioni, il Tribunale escludeva la dedotta nullità per difetto di piena corrispondenza tra le pattuite condizioni contrattuali e le clausole di cui agli articoli 2), 6) e 8) del Modello ABI, precisando che la clausola di sopravvivenza e la clausola di reviviscenza erano assenti nei contratti di garanzia in esame, e, inoltre, che la deroga pattizia al termine di cui all'art. 1957 c.c. non era conforme a quella di cui al modello

ABI, avendo le parti previsto soltanto il maggior termine di 36 mesi per far valere il credito nei confronti del debitore principale.

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, *Parte_2* *[...]* *Parte_3* *Parte_1* e *Controparte_1* hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, *Controparte_2* e *Controparte_6* proponendo appello avverso la suddetta sentenza.

Con il primo motivo di gravame, viene dedotta la nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla domanda di nullità per indeterminatezza degli interessi.

In particolare, gli appellanti deducono che il tasso di interesse effettivamente praticato dalla *CP_7* tenuto conto dei costi accessori, è in realtà superiore a quello contrattualmente pattuito, come rilevato dalla perizia di parte depositata con l'atto di citazione, e che questa differenza è asseritamente dovuta all'illegittima attuazione del piano di ammortamento alla francese, comportante un meccanismo di capitalizzazione anatocistica non pattuita ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Con il secondo motivo, gli appellanti deducono la nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c., per omessa indicazione delle parti e dei loro difensori.

In particolare, lamentano che *Controparte_2* non era stata indicata nell'epigrafe del provvedimento e che, invece, in qualità di opposta, era stata menzionata *[...]* *Controparte_6* e per essa *CP_4*

Con il terzo motivo di appello, è dedotta la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il Tribunale condannato gli opponenti a pagare la somma di € 329.287,65, oltre interessi, in favore di *Controparte_6* e per essa *CP_4* *[...]* già *CP_5* anziché in favore di *CP_2* assumendo altresì che né *CP_2* né *CP_6* avessero mai richiesto il pagamento per il tramite della mandataria *CP_4* già *CP_5* e che, in ogni caso, non fosse ben comprensibile a quale soggetto esso fosse dovuto.

Con il quarto motivo, gli appellanti deducono la nullità dei praticati interessi per superamento del tasso soglia antiusura e, conseguentemente, chiedono la rinnovazione della c.t.u. al fine di accertare e quantificare, con specifico riferimento al piano di

ammortamento alla francese e alla capitalizzazione composita degli interessi, la denunciata usurarietà nel periodo di riferimento.

Con il quinto motivo di appello, gli appellanti deducono la nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI e, infine, con il sesto motivo, gli appellanti censurano la statuizione di condanna alle spese di lite, deducendo che, in ragione dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo, il Tribunale avrebbe dovuto disporne la compensazione, almeno nella misura del 50%.

Gli appellanti hanno, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 1036/2020, pubblicata il 2.12.2020, notificata in data 25.03.2021, del Tribunale Ordinario di Parma, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Giacomo Cicciò (doc. 1), per le motivazioni sopra esposte, previa ogni più opportuna declaratoria, *contrariis reiectis*: Previa declaratoria di ogni nullità di legge: - in ogni caso accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni datate 24.11.2008 sottoscritte dai signori *Parte_3* e *Parte_1*, nonché dal sig. *Parte_2* e *Controparte_1* confermando la revoca – nei loro confronti - del decreto ingiuntivo telematico n. [redacted] RG n. [redacted] del 28.03.2017 emesso dal Tribunale di Parma, Dott. Renato Mari e dichiarando che nulla è dagli stessi dovuto a *CP_2* e/o a *[...]* *Controparte_8* e/o a chicchessia; - in via subordinata, confermare la revoca del decreto ingiuntivo telematico n. [redacted] RG n. [redacted] del 28.03.2017 emesso dal Tribunale di Parma, Dott. Renato Mari opposto e, previo rinnovo e/o integrazione della CTU, rideterminare il minore importo (rispetto alla sentenza di primo grado) che eventualmente sarà accertato come dovuto dagli opponenti a *CP_2*. Con vittoria o, in subordine compensazione (totale o, in ulteriore subordine, parziale) di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da rideterminarsi correttamente anche nel *quantum"*.

Si è costituita in giudizio l'appellata *Controparte_2* così concludendo: "Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c., per i motivi esposti in narrativa; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - respingere l'appello e

confermare la sentenza impugnata; IN VIA ISTRUTTORIA: - ci si oppone alla richiesta di CTU contabile; IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, di entrambi i gradi di giudizio".

Si è altresì costituita *Controparte_6* e per essa *CP_4* già *CP_5* *[...]* formulando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, respingere in ogni miglior modo, per ragioni di rito e/o di merito, l'appello proposto dai sig.ri *Parte_2* *Parte_3* *Parte_1* ed *Parte_5* e per l'effetto, voglia integralmente confermare la sentenza del Tribunale di Parma n. [redacted] pubblicata il 2 dicembre 2020 e notificata in data 25 marzo 2021 pronunciata nella causa civile R.G. [redacted]. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge".

All'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19 novembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note difensive depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre, preliminarmente, dare atto che, con istanza depositata in data 23.01.2026, gli appellanti hanno chiesto all'intestata Corte d'Appello di istaurare tra le parti il contraddittorio circa la sussistenza, in capo ai fideiussori, della qualità di consumatori, con rimessione della parte istante in termini per produrre le visure storiche delle società *Parte_4* *CP_9* e *Controparte_1*

Come affermato dalla Corte con decreto reso in data 29 gennaio 2026, le questioni come sopra poste dagli appellanti sono state oggetto di trattazione negli scritti difensivi conclusionali, quindi, nel pieno e concreto contraddittorio tra le parti.

Diritto del Risparmio

- **Sulla asserita qualità di consumatore di** *Parte_1* **e la conseguente vessatorietà delle clausole di deroga del foro, deroga all'art. 1957 c.c. e pagamento a prima richiesta scritta.**

Ed invero, con l'istanza sopra richiamata, gli appellanti, evocando la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 18.12.2025, nonché la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione n. 742/2020, che hanno sancito il superamento della teorica dogmatica del professionista cd. "di rimbalzo" o "di riflesso", nei rapporti di garanzia, tra consumatori e istituti di credito, hanno chiesto l'accertamento, praticabile in qualsiasi grado di giudizio, della sussistenza della qualità di consumatore e, conseguentemente, la declaratoria di vessatorietà delle clausole sottoscritte, ancorchè la parte non si sia mai espressamente qualificata come tale.
In particolare, gli appellanti, allegando che spetti al creditore l'onere di dimostrare la qualità di professionista del debitore persona fisica, hanno eccepito, al riguardo, il mancato assolvimento di detto onus probandi con riferimento all'opponente *[...]* *Parte_1* e, di conseguenza, hanno dedotto la vessatorietà delle seguenti clausole contenute nella fideiussione da quest'ultimo sottoscritta: clausole di deroga del foro, deroga dell'art. 1957 c.c. e pagamento a prima richiesta scritta.
Quale conseguenza dell'invocata pronuncia di vessatorietà delle sopra riportate clausole, il Giudice dovrebbe, per ciò, dichiarare la loro nullità e operare la loro sostituzione con la disciplina prevista dalla legge.
In particolare, in considerazione delle eccezioni sollevate da *Parte_1* il Giudice dovrebbe dichiarare l'incompetenza dell'adìto Tribunale di Parma, in ragione del luogo di residenza (Siena) del menzionato opponente al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, la decadenza della Banca dall'azione di garanzia per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.

Tanto premesso, in ragione della pregiudizialità delle questioni come sopra poste dagli appellanti, la loro trattazione deve necessariamente precedere quella sul merito dei dedotti motivi di gravame.

Ed invero, occorre anzitutto osservare che la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia in data 18 dicembre 2025 nella causa C-320/24 si inscrive nel solco già tracciato dalla Corte con le precedenti pronunce del 19.11.2015, nella causa C-74/15, *Per_1* e del 14.09.2016, nella causa C-534/15, *Per_2* le quali hanno condotto alla decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9479/2023, nella quale è stato sancito il principio di diritto in forza del quale, qualora nel procedimento di ingiunzione il giudice non abbia svolto, anche d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, tale controllo debba essere eseguito dal giudice dell'esecuzione, il quale, all'esito, deve avvisare il debitore esecutato che, entro 40 giorni, può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. per fare accertare, solo ed esclusivamente, l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.

Con la sentenza del 18 dicembre 2025 la CGUE ha, specificamente, dichiarato che l'articolo 6, par. 1, e l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13 (direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), letti alla luce del principio di effettività e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ostano a una normativa nazionale in virtù della quale l'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di Cassazione, di esaminare d'ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva, qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall'altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d'ufficio dagli organi giurisdizionali nell'ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di Cassazione.

Ritiene, tuttavia, la Corte che il principio di diritto enunciato con la richiamata sentenza della CGUE resa nella causa C-320/24 non assuma specifico rilievo nel caso che qui ci occupa, in quanto, nella fattispecie in esame, l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata ritualmente e tempestivamente proposta e, per effetto di ciò, il giudizio ordinario di cognizione è stato regolarmente instaurato, diversamente da quanto avvenuto nella causa sopra indicata dove la pronuncia è stata resa con riferimento al giudizio di rinvio a seguito di cassazione sul punto.

Anche i conformi principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023 sono applicabili al caso di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini; è solo con riferimento a tale specifico caso che la Corte ha previsto che, qualora il giudice del procedimento monitorio non abbia svolto, anche d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, il debitore possa presentare opposizione tardiva e ciò nell'ottica di evitare che possa avere luogo un'esecuzione fondata su un titolo esecutivo emesso non tenendo in considerazione l'abusività delle clausole sottoscritte dal consumatore, con un inevitabile pregiudizio della sfera patrimoniale del debitore.

Nel caso di specie, invece, il decreto ingiuntivo non è passato in giudicato per mancata opposizione nei termini, ma, come detto, è stato oggetto di tempestiva opposizione e, oltretutto, all'esito del giudizio di cognizione ordinaria, è stato pure revocato.

Ne consegue che, diversamente dall'ipotesi come sopra vagliata dalle Sezioni Unite, nel caso in cui il debitore proponga tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, impedendone, così, l'irrevocabilità, e, ovviamente, il giudice del procedimento monitorio non abbia verificato d'ufficio la qualità di consumatore del debitore e l'eventuale abusività delle clausole, quest'ultimo debba allegare detta peculiare qualità e, contestualmente, eccepire l'abusività delle clausole contenute nella fideiussione da lui prestata, nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie di legge, all'interno del così instaurato giudizio di cognizione.

Nella fattispecie in commento, l'odierno appellante *Parte_1* pur avendo proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., non ha mai allegato né la propria asserita qualità di consumatore né l'abusività, in quanto non precedute da trattativa individuale, delle clausole contenute nel contratto di fideiussione da lui sottoscritto.

Tali allegazioni sono state svolte, per la prima volta, soltanto nel corso del presente giudizio di appello e solo dopo il deposito del provvedimento con cui la Corte, in data 2/12/2025, ha trattenuto in decisione, cercando di giustificare la tardività dell'allegazione in ragione della circostanza che, all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo, era maggioritario l'orientamento giurisprudenziale che riteneva che il fideiussore fosse un professionista cd. di riflesso.

A quest'ultimo riguardo, tuttavia, deve osservarsi che le prime pronunce della Corte di Giustizia che hanno condotto al superamento dell'automatismo precedentemente affermato tra la qualifica del debitore principale e la qualifica del garante, risalgono agli anni 2015-2016 (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, *Per_1* ; 14 settembre 2016, C-534/15, *Per_2* e, pertanto, già con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, *Parte_1* ben avrebbe potuto richiamare le pronunce della Corte di Giustizia, allegando di avere concluso il contratto di fideiussione per scopi estranei alla propria attività professionale.
Inoltre, l'asserita qualità di consumatore avrebbe potuto essere posta a fondamento di uno specifico motivo di appello, atteso che, medio tempore, era intervenuta anche la pronuncia n. 742/2020 resa dalla Suprema Corte, che, come affermato dalla stessa parte appellante, ha segnato uno spartiacque importante nel panorama giuridico italiano, applicando i principi espressi in sede europea.
Deve, infatti, escludersi che il principio di diritto come in precedenza enunciato dalle Sezioni Unite e, parimenti, quello affermato dalla CGUE con la successiva sentenza del 18 dicembre 2025 per lo specifico caso del giudizio di rinvio, possa intendersi come un principio volto a rimettere nei termini la parte che, pur potendo tempestivamente allegare la propria qualità di consumatore, non lo abbia fatto: quei principi, al contrario, vanno circoscritti al solo caso in cui non sia stata svolta l'indagine in merito alla qualità di consumatore del fideiussore all'interno del giudizio svolto in costanza dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se il debitore principale era un professionista, in automatico, anche l'accessorio contratto di garanzia doveva considerarsi un contratto concluso per scopi riguardanti l'attività professionale del garante, e non anche quando tale indagine avrebbe potuto essere sollecitata e svolta nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti così come assicurato dall'instaurazione del rito ordinario a piena cognizione.

A ogni modo, anche a voler prescindere dalle precedenti considerazioni che portano a ritenere coperta da giudicato ogni questione afferente alla qualità di non consumatore di *Parte_1* e a voler, quindi, ritenere che il principio espresso dalla CGUE e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbia carattere generale, applicabile cioè

anche nel caso in cui non sia stata impugnata la sentenza per omessa delibazione d'ufficio circa la suddetta qualità, incombeva, comunque, sulla parte che invoca la tutela consumeristica l'onere di provare di avere concluso il contratto per finalità estranee alla propria attività professionale.

In particolare, la Corte di Giustizia, nella pronuncia del 9 novembre 2015, C-74/15, *Per_1* ha affermato che la verifica della qualità di consumatore in capo al fideiussore deve avvenire tenendo conto delle circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova.

Nel caso de quo, il *Parte_1* ha unicamente affermato che non risulta in atti la visura storica della società garantita *Parte_4* e che, in generale, dagli atti non emerge nulla rispetto alla sua qualità di professionista (cfr. pag. 10 della comparsa conclusionale), assumendo di aver sottoscritto la fideiussione unicamente in ragione del rapporto di parentela con il fratello *Pt_3*.

Tuttavia, sarebbe stato, come detto, preciso onere del *Parte_1* da assolvere nel rispetto delle preclusioni di legge, di dimostrare di non avere rivestito alcuna carica nella società garantita o in altre società ad essa comunque collegate, così da poter ritenere che lo stesso abbia sottoscritto la fideiussione per scopi estranei alla propria attività professionale.

DR Diritto del Risparmio

Nella fattispecie in esame, detto onus probandi non è stato in alcun modo assolto, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, va disattesa ogni questione e domanda svolta da *Parte_1* sul presupposto della propria asserita qualità di consumatore (incompetenza del foro di Parma; decadenza della Banca dall'azione di garanzia per il mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.).

- **Sul secondo e terzo motivo di appello: nullità della sentenza per omessa indicazione delle parti e l'asserita mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.**

Passando, a questo punto, all'esame, dei dedotti motivi di appello, si ritiene che il secondo e il terzo motivo, aventi ad oggetto questioni meramente formali, siano infondati.

Per quel che concerne la dedotta nullità della sentenza, è sufficiente rilevare che, secondo costante insegnamento di legittimità, il vizio in questione è ravvisabile solo qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 14106/2023).

Nel caso di specie, la suddetta situazione di incertezza assoluta non è, in concreto, configurabile, in quanto, ancorché nell'intestazione della sentenza sia indicata solo la società *Controparte_6* nel corpo del medesimo provvedimento, viene specificato che il decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, era stato ottenuto da *Controparte_2* e che la stessa si era poi costituita anche nel giudizio di opposizione.

La circostanza che il provvedimento di primo grado rechi, nella sua intestazione, l'indicazione della sola società *Controparte_6* trova, del resto, spiegazione nell'intervento in causa da quest'ultima svolto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, che le ha fatto assumere nel processo una posizione coincidente con quella della sua dante causa *CP_2* (si veda, in tema, Cass. Civ. Sent. n. 18767/2017).

Non si configura, poi, la denunciata mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto, nel costituirsi in giudizio, *Controparte_6* ha fatto proprie "le richieste e le difese tutte dell'opposta già *Controparte_2* , così, di fatto, reiterandole.

Sul punto, va, inoltre, osservato che gli effetti sostanziali della pronuncia si sarebbero comunque prodotti a favore del nuovo titolare del diritto controverso, a prescindere dal suo intervento in causa (Cass. Civ. Sent. n. 8215/2003).

Da ultimo, non si ravvisano nemmeno significative incertezze in merito al soggetto nei cui confronti va eseguito il pagamento della somma oggetto della statuizione di condanna, in quanto il Tribunale, nel pronunciare la condanna al pagamento in favore di *Controparte_6* e, per essa, *CP_4* già *CP_5* ha stabilito che il pagamento va eseguito nei confronti della mandataria *CP_4* soggetto legittimato alla riscossione del pagamento in virtù dell'atto pubblico versato in atti (doc. 30 prodotto nel giudizio di primo grado da *Controparte_6* con il quale *CP_6*

l *Controparte_6* ha conferito procura a *CP_5* (poi divenuta *CP_4* *[...]* anche per l'incasso dei crediti.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dei predetti motivi.

- **Sul primo e sul quarto motivo di appello: nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla domanda/eccezione di nullità per indeterminatezza degli interessi e la dedotta nullità degli interessi per superamento del tasso soglia di usura (con richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica).**

Con il primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono dell'omesso esame, da parte del Tribunale, circa la dedotta indeterminatezza degli interessi applicati con il contratto di mutuo per cui è causa, assumendo di aver ritualmente e tempestivamente posto la relativa questione con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
A tale riguardo, si osserva, innanzitutto, che, a fondamento dell'opposizione, era stata posta soltanto la questione dell'usurarietà degli interessi pattuiti (cfr. pagina 2 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), sicchè il Tribunale, che puntualmente aveva conferito al CTU l'incarico di ricalcolare le competenze e il saldo finale del rapporto, previa valutazione comparativa tra l'accertando tasso effettivo globale praticato per trimestre ed i tassi soglia previsti dalla L. n. 108/96, ha correttamente posto, a fondamento del proprio convincimento, le risultanze dell'espletata indagine peritale.
In merito a ciò, giova rammentare che, secondo ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (ex multis, Cass. Civ. Sent. n. 31227/2024, Cass. Civ. Sent. n. 9529/2024, Cass. Civ. Sent. n. 33742/2022).
Gli odierni appellanti, peraltro, né dopo il conferimento dell'incarico al consulente con formulazione del suddetto quesito, né successivamente al deposito dell'elaborato peritale, hanno mai sollevato alcuna questione su un'eventuale pretermissione dell'indagine sull'indeterminatezza dei tassi di interesse.

Invero, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, in merito all'asserita indeterminatezza degli interessi (*rectius,* non conformità degli interessi effettivamente applicati a quelli originariamente pattuiti), era stato unicamente asserito che "risulta, inoltre, dal citato elaborato tecnico (doc. 2) che il tasso concretamente applicato, nel caso di specie, è superiore rispetto a quello pattuito con ammortamento di tipo alla francese, cioè con rati costanti e interessi calcolati di volta in volta sul capitale residuo. Questa pratica è vietata dal sistema" (v. pag. 4).

Tale assunto, oltre a non essere posto tra i motivi di opposizione, si rileva assolutamente generico e privo di qualsivoglia elemento idoneo a individuare a quale tasso si faccia riferimento.

La stessa perizia di parte (doc. 2) si limita ad affermare che "il tasso effettivo indicato in contratto è inferiore rispetto a quello realmente applicato", non meglio precisando a quale tasso il riferimento sia operato.

La perizia di parte, peraltro, concludeva unicamente rilevando l'usura, come si legge a pagina 6 dell'elaborato, ma prendendo a riferimento il TAEG e non il TEG, come, invece, correttamente fatto sia dal consulente incaricato dal Tribunale sia dal consulente di parte CP_2 (doc. 27 prodotto nel giudizio di primo grado).

Dalle predette considerazioni, discende altresì il rigetto anche del quarto motivo di gravame, in quanto, da un lato, le allegazioni svolte in primo grado dagli odierni appellanti erano generiche e, comunque, non indicate tra i motivi di opposizione e, dall'altro, il c.t.u. ha, in ogni caso, correttamente determinato il TEG, ponendolo a raffronto con il tasso soglia, per rilevare l'eventuale usurarietà dei tassi applicati, sicchè non ricorrono le condizioni per disporre l'invocata rinnovazione delle operazioni peritali.

In merito, poi, all'ulteriore doglianza secondo cui l'ammortamento alla francese determinerebbe un tasso capitalizzato non indicato in contratto e che questo integrerebbe violazione degli articoli 1346 e 1284 c.c., nonché dell'articolo 117 TUB, si osserva quanto segue.

Relativamente all'ammortamento alla francese e, in particolare, alla previsione di tale piano in un contratto di mutuo a tasso variabile, quale quello che qui ci occupa, è di

recente intervenuta la Suprema Corte con l'ordinanza n. 7382/2025 che ha ritenuto che i principi enunciati dalle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono anche per il caso in cui sia convenuto un tasso di tipo variabile.
In particolare, nella richiamata ordinanza si legge che, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, "i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti; ii) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun *vulnus* in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto".

Ebbene, nel caso di specie, dal contratto de quo risultano tutti gli elementi sopra indicati (cfr. in particolare, il piano di ammortamento e il documento di sintesi del contratto, sub doc. 4 del fascicolo di *CP_2* di primo grado), con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna indeterminatezza nelle condizioni contrattuali.
Da ultimo, gli appellanti affermano altresì che il superamento del tasso soglia di usura comporti l'eliminazione di qualunque tipo di interesse, corrispettivo o di mora, con conseguente gratuità del finanziamento.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 19597/2020, hanno ritenuto che, nel caso di usura degli interessi moratori contrattualmente stabiliti, siano comunque dovuti gli interessi moratori al tasso previsto per gli interessi corrispettivi, con la conseguenza che anche tale censura va respinta.

- **Sul quinto motivo di appello: nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI.**

Con il quinto motivo di appello, gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valide le fideiussioni oggetto di causa, asserendo che il giudice avrebbe dovuto, invece, dichiarare la loro nullità poiché "numerose clausole in esse contenute sono conformi al modello ABI" (pag. 14 dell'atto di appello).

Il motivo è, in primo luogo, al limite dell'inammissibilità, in quanto non si confronta con quanto ritenuto effettivamente dal Tribunale in merito alla assoluta mancanza nelle fideiussioni oggetto di causa delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza (articoli 2 e 8 del modello ABI) e alla presenza di una clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. differente da quella prevista all'articolo 6 del modello ABI.

Si ricorda che, in merito alla specificità dei motivi di appello, la Corte di Cassazione ha affermato che il motivo deve risolversi in una critica specifica e adeguata della decisione impugnata, individuando le parti della sentenza di cui viene chiesta la riforma nonché gli errori da cui sono affette (si veda, ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 13565/2024).

In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la doglianza, essa è del tutto generica, non specificando quali clausole contenute nelle fideiussioni sarebbero conformi al modello ABI e non contenendo alcuna allegazione in merito all'esistenza di un'intesa illecita al momento della sottoscrizione dei contratti, avvenuta nel 2008 (cfr. sul punto, ex multis, Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 385/2025, e Corte d'Appello L'Aquila, sent. n. 1089/2024).

DR Diritto del Risparmio

Il motivo, pertanto, è infondato e va rigettato.

- **Sul sesto motivo di appello: condanna alle spese di lite.**

Gli appellanti, con il sesto motivo, impugnano il capo della sentenza di condanna alle spese del giudizio, asserendo che, poiché la domanda di *CP_2* è stata accolta solo in parte, il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio, almeno nella misura del 50%.

Il motivo è infondato, in quanto, da un lato, nel giudizio di cognizione instauratosi a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, gli odierni appellanti sono risultati, comunque, sostanzialmente soccombenti rispetto all'avversa domanda, stante la loro

condanna al pagamento in favore di *Controparte_6* della somma di euro 329.287,65, oltre interessi, e, dall'altro, la diversità dell'importo riconosciuto all'ingiungente ha determinato la revoca del provvedimento monitorio e, con essa, anche della statuizione sulle spese ivi contenuta, sicchè il Tribunale, in sentenza, ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dall'art. 91 c.p.c.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato, e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, la misura del doppio del contributo unificato.

Diritto del Risparmio

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

l'appello proposto da *Parte_2*, *Parte_3* *Parte_1* e *[...]* *Controparte_1* e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. [redacted], resa dal Tribunale di Parma in data 2 dicembre 2020.

CONDANNA

Parte_2 *Parte_3* *Parte_1* e *Controparte_1* *[...]* in solido tra loro, al rimborso, in favore di *Controparte_2* e di *[...]* *Controparte_6* e per essa *CP_4* (già *CP_5*, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna, in € [redacted], a titolo di compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

DICHIARA

Parte_2 *Parte_3* *Parte_1* e *Controparte_1* *[...]* solidalmente tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte d'Appello, il 16 aprile 2026.

Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina